



ODV San Giuseppe Maria Tomasi
Sede legale: C.da Petrusa S.S. 122, 1A – 92100 Agrigento
Cod. Fisc. 93038250846

Libro dei Verbali dell'Assemblea dei Soci

pag. **8** /50

Verbale n° 40 di Assemblea Straordinaria

L'anno 2021 il giorno 15 del mese di Maggio alle ore sedici, in seconda convocazione, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione "ODV San Giuseppe Maria Tomasi" presso la sede sita in C.da Caltafaraci S.S. 122, 17A, ad Agrigento, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione modifica Statuto e la qualificazione soggettiva da ODV ad APS;
- 2) Varie ed eventuali.

Si riportano nella seguente tabella la situazione numerica dei Soci:

N. Totale Soci	N. Totale Presenti	N. Totale Deleganti	N. Totale Assenti
64	32	9	23

Constatata la presenza di tutti i soci aventi diritto di partecipazione e la legalità della seduta, il Presidente Sac. Antonino Scilabra dichiara aperta la seduta ed invita la socia Donato Maria ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante, avutane l'accettazione passa a discutere sui punti all'ordine del giorno.

In riferimento al **punto 1** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda all'Assemblea dei Soci che il 15/10/2020 si è provveduto ad adeguare lo Statuto ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017.

A seguito di un'attenta analisi e approfonditi studi delle normative di riferimento, è emerso che l'attività svolta dall'Associazione, le modalità di svolgimento delle stesse, i destinatari, nonché la scelta organizzativa funzionale, danno una qualificazione soggettiva più attinente ad una Associazione di Promozione Sociale piuttosto che ad una Organizzazione di Volontariato.

Il Presidente, pertanto, propone la modifica dello Statuto pur mantenendo tutti i requisiti di Ente del Terzo Settore così come previsti dal Decreto Legislativo 117/2017, modificando la propria qualifica soggettiva da Organizzazione di Volontariato ad Associazione di Promozione Sociale, evitando dunque, l'irrigidimento in assetti formali ritenuti non più adeguati rispetto alla propria vocazione sostanziale.



Il Presidente precisa che tale modifica non comporta la perdita dei requisiti derivanti dall'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, inquanto, così come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 4313 del 18/05/2020 avente per oggetto *"D.Lgs.vo 117/2017. Codice del Terzo settore. Trasformazione da ODV in APS e viceversa in regime transitorio, in assenza del RUNTS. Richiesta di parere"* l'Associazione, a seguito di modifica dello Statuto, dovrà inoltrare una richiesta di cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e contestualmente l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, inquanto si ritiene operante il principio della continuità dei rapporti giuridici, considerando il fatto che non ci si trova davanti ad un nuovo soggetto, ma allo stesso soggetto, che modifica la propria qualificazione soggettiva, ma non la propria natura associativa.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS.

Dopo un breve dibattito l'Assemblea dei Soci

DELIBERA

Di approvare il nuovo Statuto Sociale dell'Associazione **"APS San Giuseppe Maria Tomasi"** che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante (**Allegato A**).

Di incaricare il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, ilò quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex Art. 82, comma 3 e 5 del Codice del Terzo Settore)

In riferimento al **punto 2** all'ordine del giorno non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

La Segretaria
Sig.ra Maria Donato


Il Presidente
Sac. Antonino Scilabra




STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"APS SAN GIUSEPPE MARIA TOMASI"

Titolo I *Costituzione e scopi*

Articolo 1	Denominazione – sede – durata
------------	-------------------------------

1. In data 01/09/2000, a seguito di atto costitutivo sottoscritto con scrittura privata, registrato all'Agenzia delle Entrate, con il n. 3498 Serie 3 del 07/10/2003, nasce l'Associazione **"Centro di Ascolto e di Accoglienza San Giuseppe Maria Tomasi"**;

2. Rilevando la necessità di sottolineare la natura non lucrativa dell'Associazione, ai fini dell'iscrizione della stessa, al Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, con verbale di Assemblea Straordinaria n. 3 del 21/10/2005, registrato all'Agenzia dell'Entrate, con il n. 3701 Serie 3 del 04/11/2005, l'Associazione, assume l'acronimo di ONLUS, assumendo quindi il nome di **"Centro di Ascolto e di Accoglienza S.G.M. Tomasi Onlus"**;

Ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i., (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, con verbale di Assemblea Straordinaria n. 38 del 15/10/2020, viene approvata la modifica dello Statuto, registrato all'Agenzia delle Entrate, con il numero 1444 Serie 3 del 20/10/2020 e pertanto l'Associazione viene denominata **"ODV San Giuseppe Maria Tomasi"**;

3. L'Associazione, in riferimento al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, modifica la propria qualificazione soggettiva da Organizzazione di Volontariato ad Associazione di Promozione Sociale, pertanto adegua il presente statuto e viene costituita l'Associazione denominata **"APS San Giuseppe Maria Tomasi"**, di seguito indicata anche come "Associazione";

4. L'Associazione ha **sede legale** nel Comune di **Agrigento**, in **C.da Petrusa S.S. 122, n. 1A**. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti;

5. L'Associazione opera nel territorio della provincia di Agrigento ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale;

6. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie;
7. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2	<u>Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozionale Sociale"</u>
-------------------	---

Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "APS" potrà comunque essere inserito nella denominazione sociale, in quanto l'Associazione risulta essere iscritta al Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, previsto dalla Legge 266 del 1991. A seguito della modifica del presente Statuto, l'Associazione non sarà più costituita come ODV ma come APS ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i.. Così come chiarito dal Ministero del Lavoro con nota n. 4313 del 18/05/2020, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle APS, l'Associazione sarà contemporaneamente cancellata dal Registro delle ODV ed iscritta al Registro delle APS, in quanto con tale modifica, cambia la propria qualificazione soggettiva ma non la propria natura associativa.

Articolo 3	Finalità e Scopo
-------------------	-------------------------

1. L'Associazione è apartitica ed aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulle attività di volontariato;
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi;
3. Essa opera, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore e s.m.i., avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, nei seguenti settori:
 - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e s.m.i. e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e s.m.i.;



- 
- b. interventi e prestazioni sanitarie;
 - c. prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e s.m.i.;
 - d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
 - g. formazione universitaria e post-universitaria;
 - h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - n. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e s.m.i.;
 - p. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- q. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e s.m.i., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s. agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 e s.m.i.;
- t. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e s.m.i., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x. cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- z. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 4	Attività
------------	----------

1. L'Associazione per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, si propone di:
 - a1. realizzare, promuovere e gestire attività e servizi orientati al recupero ed il re-inserimento sociale di persone con problemi di giustizia ed al sostegno delle



loro famiglie, attraverso azioni che guardano la persona nel suo complesso e nel rapporto con il contesto sia sociale che familiare;

- a2. realizzare, promuovere e gestire Centri di Ascolto in favore delle categorie deboli ed a rischio di marginalità sociale, della popolazione (minori, anziani, immigrati, nomadi, detenuti, diversamente abili, donne, bambini, vittime di violenza ecc.) per dare delle risposte adeguate e guidarli verso un processo di autonomia e libertà;
- a3. realizzare, promuovere e gestire attività nel campo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria;
- a4. Programmare e organizzare attività orientate all'istruzione, formazione e realizzazione di attività ludiche e ricreative, di tutela dei diritti civili, di studio, di ricerca e d'informazione;
- a5. realizzare, promuovere e gestire attività e servizi che garantiscono il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà e di autonomia delle persone diversamente abili, favorendo la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, oltre che, prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona disabile alla vita della collettività; predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale dell'individuo diversamente abile;
- a6. realizzare, promuovere e gestire interventi volti al sostegno degli anziani, finalizzati a migliorare la qualità della loro vita, cercando di limitare l'interdizione e l'inabilitazione;
- a7. realizzare, promuovere e gestire l'integrazione tra i servizi del territorio ed il terzo settore;
- a8. realizzare, promuovere e gestire tutte le opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze, garantendo l'impegno a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento, opere di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana ed alla formazione professionale e culturale, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo;



- b1.** realizzare, promuovere e gestire servizi di accompagnamento, consulenza ed orientamento ai servizi sanitari del territorio;
- b2.** realizzare, promuovere e gestire interventi e servizi di sostegno, orientamento e consulenza alle persone del nucleo familiare e non, che svolgono compiti di cura del malato, con particolare attenzione alla sfera emotiva e psicologica;
- c1.** realizzare, promuovere e gestire servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, finalizzati alla promozione della salute, alla prevenzione, all'individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale ed all'espressione personale;
- c2.** realizzare, promuovere e gestire la tutela della persona, la fruizione dei diritti e l'incontro tra i diritti ed i doveri sociali, tenendo presente il concetto di persona in quanto individuo in grado di autodeterminarsi;
- d1.** formare professionalmente e culturalmente, sia cittadini italiani che extracomunitari, al fine di ridurre il rischio di marginalità sociale ed economica, in un contesto sociale dove il mercato globale e le nuove tecnologie impongono standard professionali sempre più elevati;
- d2.** incoraggiare e sostenere la cultura del volontariato in tutti i campi e nelle sue diverse forme, quale espressione dei principi di partecipazione, solidarietà e di pluralismo sanciti dalla Costituzione Italiana;
- d3.** realizzare, promuovere e gestire iniziative culturali, formative, informative e strutture operative per la diffusione e l'affermazione dei principi contenuti nel presente Statuto, anche mediante l'edizione di stampe periodiche e non;
- d4.** realizzare, promuovere e gestire interventi e servizi finalizzati allo sviluppo socio-educativo delle categorie più deboli in contrasto alle info-povertà, facilitando l'inserimento lavorativo e l'accesso alle persone, alle famiglie, alle comunità locali ed alle prestazioni essenziali, attraverso azioni volte all'acquisizione di competenze specifiche che rispondono alle esigenze del lavoro locale e globale, che richiede più alti livelli di conoscenza ed esperienza lavorativa;
- d5.** realizzare, promuovere e gestire convegni e ricerche sulle tematiche di contrasto all'omofobia, alla diversità di genere e di tutela dell'identità culturale e della vita in generale, promuovendone il valore in tutte le sue forme;

- 
- d6. realizzare, promuovere e gestire convegni e seminari mirati a sensibilizzare la comunità locale sui temi etici e morali come l'eutanasia, sottolineando l'importanza della dignità del malato in quanto essere umano, nonché di sostenere le famiglie che svolgono compiti di cura, attraverso un approccio che migliori la qualità della vita a tutela della vita stessa;
 - d7. realizzare, promuovere e gestire attività e servizi volti ad informare e sostenere le coppie alla procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche più moderne e più rispettose dell'integrità fisica e psichica, al fine di prevenire l'aborto;
 - d8. valorizzare, promuovere e coordinare il volontariato organizzato in qualità di risorsa attiva, impegnata in maniera efficiente ed efficace nelle attività ad alto valore umano e morale, con rilevanza in termini di crescita personale, attraverso la realizzazione di apposite iniziative, mirate a stimolare la motivazione all'associazionismo e diffondere la conoscenza legislativa ed esperienziale;
 - e1. promuovere e sostenere politiche organiche volte a sensibilizzare la comunità locale allo sviluppo sostenibile, attraverso il consumo responsabile delle risorse naturali, contribuendo a modificare, in maniera eco-sostenibile, i modelli di produzione e consumo;
 - e2. realizzare, promuovere e gestire attività e servizi legati al rispetto delle norme sanitarie, nonché alla lotta contro il maltrattamento e l'abbandono degli animali, favorendo una migliore convivenza tra persone ed animali, anche attraverso l'impiego di metodi comprovati, per gli effetti benefici, come la Pet-Therapy;
 - f1. promuovere e sensibilizzare il territorio sulla valorizzazione del patrimonio culturale, contribuendo a preservare la memoria della comunità nazionale, concorrendo a potenziare le condizioni di conoscenza ed incrementando la fruizione pubblica, così da trasmettere i valori di cui tale patrimonio è portatore;
 - g1. promuovere il diritto allo studio attraverso la realizzazione e la gestione di percorsi formativi e la promozione di politiche di inclusione;



- h1.** realizzare, promuovere e gestire le ricerche dei bisogni e le esigenze dei cittadini che versano in condizioni socio-sanitarie disagiate;
- i1.** realizzare, promuovere e gestire campagne di informazione sociale, mostre, manifestazioni, attività ricreative e sportive;
- i2.** informare e diffondere aspetti e notizie sulla cultura della pratica del volontariato attivo e responsabile, oltre che del senso civico della cittadinanza attiva, attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici come social network e mass media;
- k1.** informare ed orientare sulle attività di interesse sociale, culturale e religioso favorendo il senso di cittadinanza attiva;
- l1.** realizzare, promuovere e gestire attività e servizi ludico ricreativi e formazione extra-scolastica orientati alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo ed al successo scolastico e di contrasto della povertà educativa;
- n1.** diffondere la cultura della legalità e della democrazia educando all'esercizio dei diritti di cittadinanza e dei valori civili, partendo dalla consapevolezza della reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità, in contrapposizione ad ogni forma di dittatura mentale, sociale ed economica. Contribuire a sviluppare la coscienza che, condizioni quali: dignità, libertà, solidarietà e sicurezza, non possono considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno perseguite, volute e, una volta conquistate, protette, nella consapevolezza che l'Associazione nasce e cresce dove la mafia ha avuto origine e dove è ancora vivo l'esempio di chi l'ha combattuta senza timore;
- p1.** realizzare, promuovere e gestire convegni, seminari, tavole rotonde ed altri eventi di formazione orientati a diffondere tematiche socio-sanitarie, assistenziali, etiche, morali e religiose di concerto con attori pubblici, privati e religiosi della comunità;
- p2.** realizzare, promuovere e gestire convegni ed attività finalizzati al contrasto delle info-povertà ed il re-inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- q1.** realizzare, promuovere e gestire attività e servizi volti a perseguire il diritto all'abitazione, quale requisito fondamentale per uno standard di vita adeguato e la tutela della dignità dell'uomo;



- r1. realizzare, promuovere e gestire servizi di accoglienza integrata in favore di migranti, volti a garantire misure di assistenza e protezione di singoli e gruppi, stimolando un percorso verso la riconquista della propria autonomia;
- r2. programmare, realizzare e gestire servizi ed attività orientati a stimolare nei migranti un processo individuale ed organizzato, attraverso il quale le singole persone possono ricostruire le proprie capacità di scelta e di progettazione e riacquistare la percezione del proprio valore, delle proprie potenzialità e opportunità;
- r3. attivare, organizzare e gestire servizi ed attività che rispondano ad un modello di accoglienza "integrata" dove gli interventi materiali di base, quale la predisposizione di vitto e alloggio, siano contestuali a servizi volti a favorire l'acquisizione di strumenti per l'autonomia;
- r4. promuovere, realizzare e gestire, un sistema dialogante con il contesto territoriale in cui si inserisce, senza avere in alcun modo una modalità operativa autarchica e che, in questo senso, si fondi sulla costruzione e sul rafforzamento delle reti territoriali, oltre a coinvolgere gli attori locali, funzionali al sostegno dei progetti di accoglienza nella loro totalità;
- r5. promuovere percorsi di inclusione sociale, nonché di supporto e di riabilitazione nei casi di persone portatrici di specifiche vulnerabilità, come per esempio le vittime di violenza, di tortura e di tratta, o di beneficiari con disagio psicologico o psichiatrico;
- r6. realizzare, promuovere e gestire interventi di supporto psicologico complementare a interventi volti a superare la condizione di fragilità sociale;
- s1. realizzare, promuovere e gestire interventi ed attività rivolti allo sviluppo dell'agricoltura sociale ed orientati a stimolare la rinascita di mestieri scomparsi o in via di estinzione;
- t1. realizzare, promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e competitive attraverso l'unione di diverse realtà sociali al fine di favorire uno scambio umano, sociale e formativo;
- u1. realizzare, promuovere e gestire servizi di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti per favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, ai fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano, attraverso l'erogazione di beni di prima necessità a famiglie che versano in condizioni di marginalità sociale e disagio economico;

- u2. realizzare, promuovere e gestire attività di interesse generale e fornire sostegno a persone svantaggiate attraverso l'erogazione di contributi economici e beni materiali;
 - v1. diffondere la cultura della pace, l'obiezione di coscienza, il servizio civile, l'anno di volontariato sociale ed il volontariato internazionale, attraverso consoni programmi socio-educativi;
 - w1. promuovere i diritti umani, civili, sociali e politici nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, attraverso l'istituzione di sportelli legali;
 - x1. realizzare, promuovere e gestire servizi d'informazione e consulenza sulle procedure di adozione internazionale;
 - z1. realizzare, promuovere e gestire servizi volti a garantire la qualità della vita e ridurre le condizioni di disagio e bisogno attraverso l'utilizzo di beni pubblici inutilizzati e/o beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. L'Associazione potrà, inoltre, svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata nel comma precedente ma comunque connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;
3. Le attività dell'Associazione, o quelle ad esse direttamente connesse, vengono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In caso di necessità, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore e s.m.i.;
4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e s.m.i.;
5. L'Associazione può svolgere, così come previsto dal Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri ed i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.



Titolo II
Norme sul rapporto associativo

Articolo 5	Norme sull'ordinamento interno
-------------------	---------------------------------------

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati;
2. Riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'Associazione, non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati.

Articolo 6	Associati
-------------------	------------------

1. L'Associazione deve essere costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
2. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento;
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Articolo 7	Procedura di ammissione
-------------------	--------------------------------

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa;

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio di Amministrazione deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte;
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati;
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (Trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata, PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. In Assemblea, all'appellante, deve essere garantito il diritto al contraddittorio;
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale o da chi ne fa le veci. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.



Articolo 8	Diritti e doveri degli associati
-------------------	---

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati e partecipare a tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni successivi ad accettare tale domanda. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza della persona indicata dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa;
3. Gli associati hanno il dovere di:
- a) adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
4. Le quote ed i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Articolo 9	Cause di cessazione del rapporto associativo
-------------------	---

1. La qualità di associato si perde per:
- a) **recesso volontario**. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.
2. L'Associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre

appello all'Assemblea Ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata, PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito, in Assemblea, il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso;

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III
Norme sul volontariato

Articolo 10	Volontari e attività di volontariato
--------------------	---

1. I volontari sono persone fisiche che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per scopi di solidarietà;
2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
3. L'Associazione assicura, inoltre, i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.



Articolo 11	Volontari e persone retribuite
--------------------	---------------------------------------

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Titolo IV
Organi sociali

Articolo 12	Organi dell'Associazione
--------------------	---------------------------------

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) l'Organo di Amministrazione chiamato "Consiglio di Amministrazione";
 - c) l'Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore e s.m.i.;
 - d) l'Organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore e s.m.i..
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 13	L'Assemblea degli Associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
--------------------	--

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale;
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati;
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio di Amministrazione da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di Controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea;

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, e-mail e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e/o tramite pubblicazione sul sito dell'Associazione che ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge, almeno 8 (otto) giorni prima dalla data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione;
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione il



collegamento dovesse essere sospeso, la stessa verrebbe dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci ma le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide;

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare;
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 14	Assemblea ordinaria: competenze e quorum
--------------------	---

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
- a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore e s.m.i.;
 - b) eleggere e revocare l'Organo di Revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore e s.m.i.;
 - c) approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
 - g) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego, di adesione e di esclusione dall'Associazione;

- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, oltre che, su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in **prima convocazione** è validamente costituita con la **presenza della metà più uno degli associati**; in **seconda convocazione** è validamente costituita **qualsiasi sia il numero degli associati presenti**;
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 15	Assemblea straordinaria: competenze e quorum
-------------	---

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Articolo 16	L'Assemblea degli associati: regole di voto
--------------------	--

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati;
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale;
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum;
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

Articolo 17	Il Consiglio di Amministrazione: composizione e durata in carica
--------------------	---

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa;
2. I membri che possono essere eletti all'interno del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti tra i soci volontari ed i soci dipendenti, nel rispetto dell'art. 36, comma 1, del Codice del Terzo Settore;
3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi;
4. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;



5. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18	Il Consiglio di Amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
--------------------	--

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri;
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, tramite lettera, e-mail e/o avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno;
3. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri;
4. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea;
5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti;
6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe;
7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 19

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere ed approvare l'eventuale bilancio sociale;
 - c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione ed al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il **Vicepresidente** coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, **anche legalmente**, in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il **Segretario** si occupa in generale della gestione dei libri sociali.



Articolo 20	Il Presidente: poteri e durata in carica
--------------------	---

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio;
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio di Amministrazione;
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità previste per l'elezione;
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione;
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21	Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione
--------------------	--

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, comma 4, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio di Amministrazione può cooptare il sostituto, i consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione;
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione dei Consiglieri in sostituzione di quelli mancanti. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 22	L'Organo di Controllo: composizione, durata in carica e funzionamento
--------------------	--

1. L'Organo di Controllo, qualora nominato, è un organo monocratico eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente nominato deve essere scelto tra i soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile;
2. L'Organo di Controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile;
3. L'Organo di Controllo è tenuto a trascrivere nel Libro dell'Organo di Controllo, qualsiasi documento redatto.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'Organo di Controllo decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dello stesso, il quale rimane in carica, per l'esercizio in corso, fino alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio Consuntivo, che provvederà a confermare l'incarico o ad eleggere un nuovo Organo di Controllo;
5. Il componente dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, deve essere indipendente ed esercitare la sua funzione in modo obiettivo ed imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione;

Articolo 23	Competenze dell'Organo di Controllo
--------------------	--

1. È compito dell'Organo di Controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
 - d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore e s.m.i.. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - e) Convocare l'Assemblea, nei casi previsti dall'Articolo 13, comma 3, del presente Statuto.
2. Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti;
3. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 24	L'Organo di Revisione
--------------------	------------------------------

1. L'Organo di Revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea. Il componente dell'Organo di Revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti;
2. L'Organo di Revisione rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile;
3. L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti;

- 
4. L'Organo di Revisione è tenuto a trascrivere nel Libro dei Revisori, qualsiasi documento redatto.
 5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'Organo di Revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dello stesso, il quale rimane in carica, per l'esercizio in corso, fino alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio Consuntivo, che provvederà a confermare l'incarico o ad eleggere un nuovo Organo di Revisione;
 6. Il componente dell'Organo di Revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione;

Articolo 25	Responsabilità degli organi sociali
--------------------	--

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione;
2. Il Presidente, i Consiglieri, i componenti dell'Organo di Controllo e di Revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V
I libri sociali

Articolo 26	Libri sociali e registri
--------------------	---------------------------------

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato;
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle deliberazioni dell'Organo di Revisione, qualora questo sia stato nominato.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Articolo 27	Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
--------------------	---

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 28	Risorse economiche
--------------------	---------------------------

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'unione europea ed organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in



maniera ausiliare e, sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

articolo 29	Bilancio Sociale e di Esercizio
--------------------	--

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare;
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per fare approvare il Bilancio di esercizio entro il 30 giugno;
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
4. Nel caso in cui si hanno ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, il Consiglio di Amministrazione redige ed approva il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'Articolo 14, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

Titolo VII
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Articolo 30	Scioglimento e devoluzione del patrimonio
--------------------	--

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione;

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Titolo VIII
Disposizioni finali

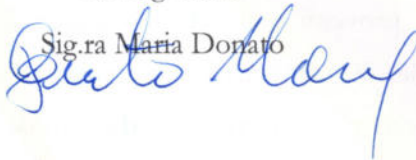
Articolo 31	Norme di rinvio
-------------	-----------------

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore ed in particolare la Legge 06/06/2016, n. 117 e s.m.i., il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Agrigento, li 15/05/2021

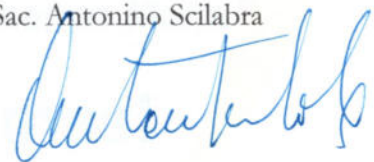
La Segretaria

Sig.ra Maria Donato



Il Presidente

Sac. Antonino Scilabra



Registrato
ad Agrigento
al N. 832
Serie 3
il 18.05.2021
versate € 200,00

Il funzionario (*)

Angela Buggea

(*) Firma su delega del Delegato Provinciale

Gianfranco

